

TITOLO I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: "FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.", la denominazione sociale potrà essere usata anche nella forma abbreviata "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." (la "Società").

ARTICOLO 2

- 2.1 La Società ha sede legale in Verdellino (BG) Frazione di Zingonia

ARTICOLO 3

- 3.1 La durata della Società è fissata sino al 2075

TITOLO II
OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto, anche per il tramite di società partecipate o controllate in Italia e all'estero:

- l'attività di ricerca; di studio, di progettazione, di fabbricazione, di trasformazione, di lavorazione, di confezionamento e di commercio, anche in esportazione ed importazione, sia in forma di materia prima che di semilavorato e/o di prodotto finito, di prodotti alimentari vari, farmaceutici, parafarmaceutici, dietetici, chimici, cosmetici, veterinari, presidi e dispositivi medicochirurgici, nonché di servizi, apparecchiature e parti di apparecchiature strumentali ai suddetti prodotti;
- la prestazione di servizi di organizzazione, vigilanza e controllo in materia di ricerca, studio, progettazione, fabbricazione, trasformazione, lavorazione, confezionamento e commercio di prodotti alimentari vari, farmaceutici, parafarmaceutici, dietetici, chimici, cosmetici, veterinari e presidi e dispositivi medico-chirurgici;
- la prestazione di servizi nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati e della tenuta della contabilità; la stesura e l'analisi di piani di fattibilità e di budget; l'organizzazione, l'esecuzione e l'analisi di piani di marketing;
- lavori e ricerche scientifiche, mediche, tecnologiche, bibliografiche e chimico-analitiche;
- l'approntamento di dossier scientifici ed amministrativi, l'assistenza tecnica degli iter burocratici degli stessi;
- la prestazione di servizi in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- la formazione del personale nelle materie di cui sopra.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, necessarie, strumentali od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; la società potrà inoltre garantire obbligazioni di terzi, anche non soci, concedere avalli, fideiussioni, garanzie anche reali e costituzione di pegni, sempre se utile o necessario per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come pure da società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 385/93 e delle relative delibere del C.I.C.R. e loro successive modifiche e/o integrazioni.

TITOLO III CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI – RECESSO

ARTICOLO 5

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 22.563.750 ed è diviso in n. 17.540.000 Azioni Ordinarie, n. 200.000 Azioni Speciali, n. 3.500.000 Azioni a Voto Plurimo e n. 1.200.000 Azioni Riscattabili, senza indicazione del valore nominale.
- 5.2 L'Assemblea straordinaria del 10 ottobre 2016 ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 291.650, mediante emissione di massime numero 2.916.500 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant FINE FOODS N.T.M. S.p.A.", in conformità al relativo regolamento, entro il quinto anno (incluso) dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. (partita iva 02231970167) nella Società, deliberata dall'assemblea straordinaria di quest'ultima in data [•] (già Innova Italy 1 S.p.A.) (l'"Operazione Rilevante"). Inoltre, l'Assemblea straordinaria del [•] ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 233.320,00, mediante emissione di massime numero 2.333.200 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Soci Originari FINE FOODS N.T.M. S.p.A.", in conformità al relativo regolamento, fino al sesto anno (incluso) dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

- 5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.
- 5.6 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

ARTICOLO 6

- 6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo, le Azioni Riscattabili ed i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").
- 6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.
- 6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Riscattabili attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.
- 6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:
- (a) fatto salvo quanto previsto alla lettera (b) che segue, sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - (b) sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi della lettera (d) che segue, attribuiscono ai propri titolari, in maniera congiunta, il diritto di designare n. 3 (tre) Amministratori;
 - (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
 - (d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e

senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:

(i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) decorsi 7 (sette) giorni di borsa aperta dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

(ii) (A) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria;

(B) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

(C) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A), (B) e (C), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

6.5 Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie - ed in particolare ciascuna Azione a Voto Plurimo attribuisce il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società delibera la distribuzione pertinenti ad una azione ordinaria - fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

(a) ogni Azione a Voto Plurimo dà diritto a tre voti ai sensi dell'art. 2351, comma 4 del c.c. e dell'art. 127-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 in tutte le assemblee della Società, siano esse ordinarie e/o straordinarie, nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;

- (b) le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo, di Azioni Speciali e/o di Azioni Riscattabili, né da parte dell'assemblea della società) in caso di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni a Voto Plurimo, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto facente parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto facente parte dello stesso Gruppo del cedente tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo. Per "Gruppo" si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, che, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente, controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;
- (c) le Azioni a Voto Plurimo possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranches, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al Presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo;
- (d) il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- (e) in nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni a Voto Plurimo.

6.6 Le Azioni Riscattabili attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie -- ed in particolare (i) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione; e (ii) attribuiscono il diritto di voto in tutte le assemblee della Società siano esse ordinarie e/o straordinarie - fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabile (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni Riscattabili, né da parte dell'assemblea della società) in caso di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni Riscattabili, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto facente parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto facente parte dello stesso Gruppo del cedente tutte le Azioni Riscattabili dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni

ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabili. Per "Gruppo" si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, che, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente, controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;

- (b) possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranche, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al Presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabile;
- (c) saranno riscattate dalla Società, ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, in tutto o in parte, ai seguenti termini e condizioni e previa verifica delle stesse:
 - (i) ove il socio titolare delle Azioni Riscattabili (a) sia tenuto a corrispondere alla Società un indennizzo (l' "**Importo da Indennizzare**"); e (b) abbia comunicato alla Società (x) di volersi avvalere delle Azioni Riscattabili (in tutto o in parte delle stesse) ai fini del pagamento, totale o parziale, dell'Importo da Indennizzare; (y) l'ammontare dell'Importo da Indennizzare che intende corrispondere in Azioni Riscattabili (l' "**Importo da Indennizzare in Natura**"), la Società eserciterà il diritto di riscatto per un numero di Azioni Riscattabili avente controvalore pari all'Importo da Indennizzare in Natura;
 - (ii) la Società riscatterà, a seconda dei casi, tutte le o parte delle Azioni Riscattabili ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, le Azioni Riscattabili oggetto di riscatto saranno trasferite alla Società ed il corrispettivo di tale trasferimento sarà compensato con l'Importo da Indennizzare in Natura e nei limiti dell'Importo da Indennizzare in Natura medesimo;
 - (iii) ad ogni Azione Riscattabile è convenzionalmente attribuito un valore – fissato ora per allora - pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di negoziazione delle Azioni Ordinarie registrati da Borsa Italiana in relazione all'Azione Ordinaria nel periodo compreso fra la data (inclusa) di recapito della comunicazione mediante la quale la Società abbia comunicato, nei confronti del socio titolare delle Azioni Riscattabili oggetto di riscatto, l'insorgere del diritto al pagamento dell'Importo da Indennizzare (la "**Data di Riferimento**") e lo stesso giorno (incluso) del sesto mese solare precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di Borsa Italiana S.p.A. aperta in cui le Azioni Ordinarie siano state oggetto di effettiva trattazione (la "**Media Prezzo Sei Mesi**"). La predetta metodologia per determinare il valore convenzionale delle Azioni Riscattabili è fissa ed

immutabile ed è ritenuta adeguata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 ter del codice civile (il "**Valore di Riscatto**");

- (iv) la comunicazione dell'intervenuto riscatto (la "**Comunicazione di Riscatto**") dovrà essere inviata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dalla Società al socio titolare delle Azioni Riscattabili, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed in copia al Presidente del Collegio Sindacale entro e non oltre 10 giorni dall'avveramento dei presupposti di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(a)-(b) e dovrà già contenere: (i) la dichiarazione di accertamento della causa di riscatto di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(a)-(b) e la Data di Riferimento; (ii) il numero di Azioni Riscattabili per le quali è esercitato il riscatto ai sensi dell'art. 2437-sexies del codice civile l'Importo da Indennizzare in Natura indicato dal socio nella comunicazione di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(b)(y); (iii) la Media Prezzo Sei Mesi ed il Valore di Riscatto; (iv) la dichiarazione che le Azioni Riscattabili saranno trasferite alla Società ed il corrispettivo di tale trasferimento sarà compensato con l'Importo da Indennizzare in Natura per un importo pari al Valore del Riscatto;
 - (d) il riscatto ha effetto a decorrere dalla Comunicazione di Riscatto effettuata in conformità al presente articolo e pertanto comporta l'acquisto delle Azioni Riscattabili riscattate in capo alla Società. Di tutto ciò verrà fatta idonea annotazione nel libro dei soci;
 - (e) il riscatto avverrà con l'acquisto delle Azioni Riscattabili in capo alla Società medesima e solo in presenza dei presupposti e nei termini di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i) (a)-(b) nonché nei limiti quantitativi di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile;
 - (f) fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, l'esercizio del riscatto opererà alle condizioni di cui sopra ed avverrà senza autorizzazione da parte dell'assemblea della Società ai sensi dell'art. 2357 del c.c.;
 - (g) le Azioni Riscattabili riscattate saranno annullate dalla Società.
- 6.7 In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali e/o delle Azioni a Voto Plurimo e/o delle Azioni Riscattabili in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento, a seconda dei casi, delle Azioni Speciali e/o Azioni a Voto Plurimo e/o delle Azioni Riscattabili ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione al pubblico con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e

dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

- 6.8 La Società può procedere all'emissione di Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali limitatamente ai casi di: (i) aumento di capitale, deliberato ad un valore di emissione che, incluso il sovrapprezzo, sia determinato in base al valore di mercato – pari al prezzo medio ponderato di mercato delle azioni della Società negli ultimi 6 mesi – della Società, mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 6.10 che segue; e (ii) fusione o scissione, ai sensi dell'articolo 6.11 che segue.
- 6.9 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano azioni ordinarie, Azioni a Voto Plurimo, Azioni Riscattabili o Azioni Speciali - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi dell'art. 2376 del codice civile da parte delle assemblee speciali dei titolari di Azioni a Voto Plurimo, di Azioni Riscattabili o di Azioni Speciali.
- 6.10 in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di Azioni a Voto Plurimo sia di Azioni Speciali, (i) il numero delle emittende azioni ordinarie, Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie, di Azioni a Voto Plurimo e di Azioni Speciali in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (i) le azioni ordinarie, le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione rispettivamente alle azioni ordinarie, alle Azioni a Voto Plurimo e alle Azioni Speciali dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari rispettivamente di Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali; in assenza di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo e/o Azioni Speciali di nuova emissione da parte dei soci già titolari rispettivamente di Azioni a Voto Plurimo e/o Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di sei azioni ordinarie ogni Azioni Speciale, e saranno offerte agli altri soci nei termini di legge;
- 6.11 nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, (i) i titolari delle Azioni a Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni a Voto Plurimo, nei limiti di legge e di compatibilità; (ii) i titolari delle Azioni Riscattabili avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di riscatto – delle Azioni Riscattabili, nei limiti di legge e di compatibilità; e (iii) i titolari delle Azioni Speciali

avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di conversione in azioni ordinarie – delle Azioni Speciali, nei limiti di legge e di compatibilità.

ARTICOLO 7

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 8

- 8.1 Il socio può recedere nei casi inderogabili previsti dalla legge.
- 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.
- 8.3 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO IV

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

ARTICOLO 9

- 9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia.
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione

eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.
- 9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 9.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 9.8 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

ARTICOLO 10

- 10.1 Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione ("**AIM Italia**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("**Disciplina sulla Trasparenza**") prevista dalla normativa comunitaria, dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**").
- 10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM

Italia o diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

- 10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.
- 10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

TITOLO V ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

- 11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF Milano Finanza o Milano Finanza o Italia Oggi o Corriere della Sera.
- 11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia o in altri Stati Membri dell'Unione Europea.
- 11.4 Il potere di convocare l'Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, all'Amministratore Delegato.
- 11.5 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
- 11.6 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del codice civile, necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni, nonché le deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge.

ARTICOLO 12

- 12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13

- 13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 14

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.
- 14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

ARTICOLO 15

- 15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni emesse dalla Società e, pertanto, anche alle Azioni Riscattabili, alle Azioni a Voto Plurimo e, limitatamente alle Assemblee convocate al fine di deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d), che precede, alle Azioni Speciali e non il mero numero delle azioni. Le assemblee speciali sono regolarmente costituite e deliberano con le ordinarie maggioranze di legge.
- 15.3 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alle

negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia, fermo restando che in tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che nel caso in cui il consiglio di amministrazione deliberi di sottoporre all'assemblea operazioni di maggiore rilevanza in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, il compimento di tali operazioni può essere autorizzato dall'assemblea sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge

TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

- 16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 12 membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione, e nomina gli amministratori, restando inteso che, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d) che precede, 3 amministratori saranno in ogni caso nominati dall'assemblea su designazione congiunta dei soci titolari di Azioni Speciali.
- 16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 16.4 In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, per qualsivoglia causa, e purché rimanga in carica la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si procederà all'immediata sostituzione dell'amministratore

cessato/degli amministratori cessati mediante la nomina di un nuovo/i amministratore/i, restando inteso che, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d) che precede, nel caso in cui l'amministratore cessato/gli amministratori cessati fosse/fossero stato/i nominato/i su designazione da parte dei soci titolari di Azioni Speciali, il/i nuovo/i amministratore/i sarà/saranno nominato/i su designazione dei soci titolari di Azioni Speciali.

- 16.5 Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione e almeno 2 (due) amministratori, si intenderà dimissionario e quindi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattività dal Collegio Sindacale, l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente. L'Amministratore Delegato sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 17.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

ARTICOLO 18

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 19

- 19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

ARTICOLO 20

- 20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 21

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.
- 21.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

ARTICOLO 22

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 22.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 23

- 23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 24

- 24.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 25

- 25.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 25.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 25.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 26

- 26.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 26.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

TITOLO VIII BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 27

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

- 27.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 28

- 28.1 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, può essere ripartito tra i soci o altrimenti destinato secondo quanto deliberato dall'assemblea. Le Azioni Speciali sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29

- 29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 30

- 30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.
- 30.2 Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le previsioni del presente statuto inerenti le Azioni Speciali non troveranno più applicazione, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese di una versione conseguentemente aggiornata dello statuto con l'eliminazione di tali previsioni.